

STATUTO

COOPERATIVA SOCIALE L'OASI

DATI ANAGRAFICI

Indirizzo Sede legale: CAMPAGNA SA STRADA
PROVINCIALE 31 135

Numero REA: SA - 477825

Codice fiscale: 05838650652

Forma giuridica: SOCIETA' COOPERATIVA

Procedure in corso: LIQUIDAZIONE COATTA
AMMINISTRATIVA

Indice

Parte 1 - Protocollo del 31-07-2019 - Statuto completo	2
--	---

Allegato "A" al N. Repertorio 8901 / N. Raccolta 6238

STATUTO SOCIALE

Titolo I

Denominazione - Sede - Durata - Regime Mutualistico

Art. 1

Denominazione e sede

E' costituita una società cooperativa denominata:

"Cooperativa Sociale L'Oasi"

La sede legale è fissata nel Comune di Campagna (SA).

Con delibera degli organi competenti, anche in relazione agli scopi che si prefigge di raggiungere, potranno essere istituite sedi secondarie, filiali, succursali, agenzie di rappresentanza.

Alla cooperativa si applicano, in quanto compatibili, e come in seguito specificate, le norme sulla società e responsabilità limitata, e ciò fin quando la cooperativa si troverà nella situazione prevista dal secondo comma dell'art. 2519 c.c.; ove non sussista più detta situazione, l'assemblea dei soci, senza indugio, adeguerà il presente statuto alle norme della società per azioni in quanto compatibili.

Si applicano inoltre tutte le leggi speciali sulle cooperative.

Art. 2

Durata

La società cooperativa è contratta fino al 31 (trentuno) dicembre 2069 (duemilasessantanove), salvo proroghe od anticipato scioglimento.

Art. 3

Regime mutualistico

La cooperativa, nell'ambito delle proprie attività, intende orientare la gestione

sociale al conseguimento dei parametri di scambio mutualistico prevalente ai sensi dell'articolo 2512 ss. c.c., per cui è a mutualità prevalente, dovendo rispettare la condizione che la quantità o il valore degli apporti di beni o servizi conferiti dai soci è superiore al cinquanta per cento della quantità o del valore totale degli apporti di beni o servizi.

Titolo II

Scopo - Oggetto - Esercizio dell'attività

Art. 4

Scopo sociale

La cooperativa è retta dai principi della mutualità prevalente previsti dagli articoli 2512 - 2514 c.c. e si prefigge di:

- ottenere, tramite la gestione in forma associata dell'azienda, continuità di occupazione e miglioramento delle condizioni economiche, sociali e professionali;
- sostenere e promuovere il lavoro utilizzando le specifiche capacità d'intervento di ciascuno;
- favorire l'incontro tra le realtà esistenti che già operano nel settore adoperandosi per lo sviluppo anche imprenditoriale e contribuendo alla realizzazione di ogni iniziativa volta a promuovere la qualità dello sviluppo;
- mettere in atto tutte le iniziative possibili per raggiungere lo scopo sociale ed ottenere la massima partecipazione dei soci allo scopo di favorirne lo sviluppo;
- sostenere lo sviluppo e la promozione della cooperazione con finalità mutualistiche.

Ai fini del raggiungimento degli scopi sociali, come disposto dalla l. 3 aprile 2001, n. 142 e successive modificazioni ed integrazioni, i soci instaurano con la cooperativa un ulteriore rapporto di lavoro, in forma subordinata o autonoma,

ovvero in qualsiasi altra forma consenta la legislazione italiana.

La tutela dei soci lavoratori viene esercitata dalla cooperativa e dalle associazioni di rappresentanza, nell'ambito delle leggi in materia degli statuti sociali e dei regolamenti.

Art. 5

Oggetto sociale

La cooperativa sociale ai sensi della legge 8 novembre 1991 numero 381, ha lo scopo di perseguire l'interesse generale della comunità alla promozione umana e all'integrazione sociale dei cittadini.

La cooperativa, per raggiungere lo scopo mutualistico si propone di svolgere, direttamente e/o in appalto o convenzione con enti pubblici e privati in genere, le attività socio sanitarie e/o di solidarietà sociale.

In conformità agli interessi e requisiti dei propri soci, per il perseguimento del suo scopo la cooperativa in via stabile o temporanea, in forma diretta e/o in appalto o convenzione con Enti Pubblici o privati all'utente in generale oltre che ai soci, in genere potrà, a titolo esemplificativo:

- gestire strutture e servizi di solidarietà sociale e socio-sanitari, a titolo esemplificativo centri di riabilitazione, centri diurni e residenziali di accoglienza e socializzazione, centri polifunzionali, centri ascolto, case famiglia, case albergo, comunità alloggio, comunità educative, residenze sanitarie assistenziali, strutture di pronto intervento, servizi domiciliari di assistenza, attività di assistenza infermieristica.
- gestire strutture e servizi, educativi, di animazione e di formazione, a titolo esemplificativo corsi scolastici, corsi di formazione e lavoro, ecc.

Tutte le attività previste nel catalogo dei servizi residenziali, semiresidenziali di cui

al Regolamento di attuazione della Legge Regione Campania 11/2007 e n. 4/2014.

La società potrà compiere, in via non prevalente, in forma diretta e/o indiretta tutte le operazioni industriali, commerciali, finanziarie, mobiliari ed immobiliari ritenute necessarie, utili o strumentali per il conseguimento dell'oggetto sociale o a questo direttamente o indirettamente connesse; essa potrà anche, in via del tutto strumentale al suddetto oggetto sociale, prestare avalli o fidejussioni e garanzie di qualsiasi tipo e natura; potrà assumere ed alienare direttamente od indirettamente interessenze o partecipazioni in altre società o imprese, costituite o costituende, aventi oggetto analogo, affine o comunque connesso al proprio; il tutto nei limiti delle disposizioni inderogabili di legge, tra le quali quelle di cui al D. Lgs. 1 settembre 1993, n. 385, della deliberazione C.I.C.R. 3 marzo 1994, del D.M. 6 luglio 1994, della Deliberazioni della Banca d'Italia 12 dicembre 1994 e della successiva normativa in materia.

Sono comunque escluse dall'oggetto sociale le attività riservate agli intermediari finanziari di cui agli artt. 106 e 107 del D. Lgs. 1 settembre 1993 n. 385, quelle riservate alle società di intermediazione mobiliare di cui al D. Lgs. 24 febbraio 1998 n. 58 e quelle di mediazione di cui alla L. 3 febbraio 1989 n. 39, le attività professionali protette di cui alla L. 23 novembre 1939 n. 1815 e loro modifiche, integrazioni e sostituzioni e comunque tutte le attività che per legge sono riservate a soggetti muniti di particolari requisiti non posseduti dalla società.

Art. 6

Esercizio dell'attività

La cooperativa, nello svolgimento della propria attività, si avvarrà, prevalentemente, dell'apporto lavorativo dei soci, quindi l'attività prevalente esercitata sarà quella di ottenere, mediante la gestione in forma associata della

cooperativa, le migliori condizioni retributive, economiche, sociali e professionali.

Titolo III

Soci operatori

Art. 7

Requisiti dei soci

Il numero dei soci è variabile ma non può essere inferiore al minimo o superiore al massimo previsti dalla legge, nel rispetto degli artt. 2519 e 2522 c.c.

Possono essere soci operatori le persone fisiche appartenenti alle seguenti categorie:

- soci lavoratori: possono essere soci lavoratori, tutte le persone fisiche aventi capacità di agire, che abbiano maturato una capacità professionale nei settori di cui all'oggetto della cooperativa e che attivamente possano collaborare al raggiungimento dei fini sociali.

Possono essere soci anche tecnici, consulenti e/o collaboratori aventi una specifica caratterizzazione professionale nel numero ritenuto indispensabile per il buon funzionamento della società.

Ai fini del raggiungimento degli scopi sociali e mutualistici, i soci instaurano con la cooperativa un ulteriore rapporto di lavoro, in forma subordinata, nelle diverse tipologie previste dalla legge, o autonoma, ovvero in qualsiasi altra forma consentita dalla legislazione italiana.

In considerazione della peculiare posizione giuridica del socio lavoratore, la prestazione di lavoro dello stesso ed il relativo trattamento economico e normativo sono disciplinati da apposito regolamento, redatto dal consiglio di amministrazione ed approvato dall'assemblea dei soci.

- soci volontari: prestano la loro attività gratuitamente ed esclusivamente per fini di

solidarietà. Il numero dei soci volontari non può superare la metà del numero complessivo dei soci.

Ai soci volontari non si applicano i contratti collettivi e le norme di legge in materia di lavoro subordinato ed autonomo, ad eccezione delle norme in materia di assicurazione contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali.

Ai soci volontari può essere corrisposto soltanto il rimborso spese effettivamente sostenute e documentate sulla base dei parametri stabiliti dalla cooperativa sociale e per la totalità dei soci.

Ai soci volontari non è attribuito il diritto di voto ed essi non sono considerati ai fini della costituzione delle Assemblee.

- soci sovventori, (art. 4 L. 31 gennaio 1992, n. 59):

possono essere soci sovventori le persone giuridiche, gli enti religiosi e gli altri enti pubblici e privati che in via strumentale e accessoria siano interessati al conseguimento degli scopi sociali.

I conferimenti dei soci sovventori possono avere ad oggetto denaro, beni in natura o crediti, e sono rappresentati da quote trasferibili del valore di euro 100,00 (cento virgola zerozero) ciascuna.

Salvo che sia diversamente disposto dalla decisione dei soci in occasione della emissione dei titoli, le quote dei sovventori possono essere sottoscritte e trasferite esclusivamente previo gradimento dell'organo amministrativo.

In caso di mancato gradimento del soggetto acquirente indicato dal socio che intende trasferire i titoli, l'organo amministrativo provvederà ad indicarne altro gradito e, in mancanza, il socio potrà vendere a chiunque.

Il socio che intenda trasferire le quote deve comunicare all'organo amministrativo il proposto acquirente e l'organo amministrativo deve pronunciarsi entro 60

(sessanta) giorni dal ricevimento della comunicazione.

L'emissione delle quote destinate ai soci sovventori deve essere disciplinata con decisione dei soci che devono stabilire:

- l'importo complessivo dell'emissione;
- l'eventuale esclusione o limitazione, motivata dall'Organo amministrativo, del diritto di opzione dei soci cooperatori sulle quote emesse;
- il termine minimo di durata del conferimento;
- i diritti patrimoniali di partecipazione agli utili e gli eventuali privilegi attribuiti alle quote, fermo restando che il tasso di remunerazione non può essere maggiorato in misura superiore a 2 punti rispetto al dividendo previsto per i soci ordinari;
- i diritti patrimoniali in caso di recesso.

A tutti i detentori delle quote di sovvenzione, ivi compresi i destinatari delle quote che siano anche soci cooperatori, spettano da 1 a 5 voti, in relazione all'ammontare dei conferimenti, secondo criteri fissati dalla decisione dei soci al momento dell'emissione.

I voti attribuiti ai soci sovventori non devono superare il terzo dei voti spettanti a tutti i soci.

Qualora, per qualunque motivo, si superi tale limite, i voti dei soci sovventori verranno computati applicando un coefficiente correttivo determinato dal rapporto tra il numero massimo dei voti ad essi attribuibili per legge e il numero di voti da essi portati.

Fatta salva l'eventuale attribuzione di privilegi patrimoniali ai sensi della precedente lettera d), qualora si debba procedere alla riduzione del capitale sociale a fronte di perdite, queste ultime graveranno anche sul fondo costituito mediante i conferimenti dei sovventori in proporzione al rapporto tra questo ed il capitale

conferito dai soci ordinari.

La decisione dei soci stabilisce altresì i compiti che vengono attribuiti all'Organo amministrativo ai fini dell'emissione dei titoli.

Oltre che nei casi previsti dall'art. 2437 c.c., ai soci sovventori il diritto di recesso spetta qualora sia decorso il termine minimo di durata del conferimento stabilito dalla decisione dei soci in sede di emissione delle quote a norma del precedente articolo.

Ai soci sovventori non si applicano le disposizioni concernenti i requisiti di ammissione e le cause di incompatibilità previste per i soci cooperatori.

Possono altresì essere soci soggetti diversi dalle persone fisiche, ed in particolare persone giuridiche pubbliche o private nel caso in cui la cooperativa sia composta da almeno nove soci.

Non possono divenire soci quanti esercitano in proprio imprese identiche o affini con quella della cooperativa.

Ogni socio è iscritto in una apposita sezione del libro soci in base alla appartenenza a ciascuna delle categorie sopraindicate.

I regolamenti che disciplinano il rapporto di scambio mutualistico dovranno prevedere il principio della parità di trattamento tra tutti i soci appartenenti alle medesime categorie.

Per la disciplina dei diritti dei soci si richiama quanto previsto dall'art. 2476 c.c.

- Categorie speciali di soci - La Cooperativa potrà istituire una categoria speciale di soci ai sensi dell'art. 2527, comma 3, c.c., i cui diritti ed obblighi sono disciplinati dal presente articolo.

Il numero dei soci ammessi alla categoria speciale non potrà in ogni caso superare un terzo del numero totale dei soci cooperatori.

In tale categoria speciale potranno essere ammessi, in ragione dell'interesse al loro inserimento nell'impresa o al fine di completare la loro formazione, soggetti in grado di contribuire al raggiungimento degli scopi sociali.

La durata dell'appartenenza del socio a tale categoria speciale viene fissata dall'organo di amministrazione al momento dell'ammissione e comunque per un termine non superiore a cinque anni.

Il socio appartenente alla categoria speciale ha diritto di voto solo nelle deliberazioni relative all'approvazione del bilancio e non può rappresentare altri soci. I voti espressi dai soci appartenenti alla categoria speciale non possono in ogni caso superare un decimo dei voti spettanti all'insieme dei soci presenti ovvero rappresentati in assemblea. I soci appartenenti alla categoria speciale non possono essere eletti nell'organo amministrativo della Cooperativa e non godono dei diritti di cui all'art. 2467 commi 2 e 3, c.c..

Oltre che nei casi previsti dalla legge e dal presente statuto, il socio appartenente alla categoria speciale può recedere in qualsiasi momento, salvo l'eventuale risarcimento del danno, con un preavviso di almeno tre mesi. Il recesso ha effetto tanto con riguardo al rapporto sociale che al rapporto mutualistico, allo spirare del suddetto termine.

Costituiscono cause di esclusione del socio appartenente alla speciale categoria, oltre a quelle individuate per i soci cooperatori dall'art. 13 (tredici) del presente statuto:

- a) l'inosservanza dei doveri inerenti la formazione;
- b) la carente partecipazione alle assemblee sociali ed ai momenti di partecipazione predisposti dalla Cooperativa;
- c) l'inosservanza dei doveri di leale collaborazione con la compagine societaria;

d) il mancato adeguamento agli standard produttivi;

e) la mancata richiesta, entro i termini stabiliti, ad essere ammesso a godere dei diritti dei soci cooperatori.

Verificatasi una causa di esclusione, il socio appartenente alla speciale categoria potrà essere escluso dall'organo amministrativo anche prima della scadenza fissata al momento della sua ammissione per il godimento dei diritti pari ai soci ordinari.

Qualora intenda essere ammesso a godere dei diritti che spettano ai soci ordinari, il socio appartenente alla speciale categoria deve presentare, sei mesi prima della scadenza del predetto periodo, apposita domanda all'organo amministrativo che deve verificare la sussistenza dei requisiti richiesti ed il raggiungimento dei risultati previsti nel percorso formativo.

La deliberazione di ammissione deve essere comunicata dall'interessato e annotata a cura dell'organo amministrativo nel libro dei soci.

In caso di mancato accoglimento, l'organo amministrativo deve, entro 60 (sessanta) giorni dal ricevimento della domanda, notificare all'interessato la deliberazione di esclusione.

Al socio appartenente alla categoria speciale, per quanto non previsto nel presente articolo si applicano le disposizioni previste per i soci cooperatori.

Il socio appartenente alla categoria speciale ha diritto di partecipare alle assemblee ed esercita il diritto di voto solamente in occasione delle assemblee ordinarie convocate per l'approvazione del bilancio. Non può rappresentare in assemblea altri soci.

Il socio appartenente alla categoria speciale non può essere eletto nell'organo amministrativo.

I soci speciali possono recedere nei casi previsti dalla legge e dall'articolo 12 (dodici) del presente statuto. Il recesso ha effetto, per quanto riguarda il rapporto sociale e il rapporto mutualistico, dalla comunicazione del provvedimento di accoglimento della domanda.

I soci speciali possono essere esclusi, anche prima della data di scadenza del periodo di formazione od inserimento, nei casi previsti dalla legge e dall'articolo 13 (tredici) del presente statuto.

Alla data di scadenza del periodo di formazione od inserimento, che non potrà avere una durata superiore a cinque anni, il socio speciale è ammesso a godere i diritti che spettano agli altri soci cooperatori a condizione che, come previsto dal regolamento e dalla delibera di ammissione, egli abbia rispettato i doveri inerenti la formazione professionale, conseguendo i livelli qualitativi prestabiliti dalla cooperativa, ovvero abbia rispettato gli impegni di partecipazione all'attività economica della cooperativa, finalizzati al proprio inserimento nell'organizzazione aziendale. In tal caso, l'organo amministrativo deve comunicare la delibera di ammissione in qualità di socio ordinario all'interessato, secondo le modalità e con gli effetti previsti dall'articolo 8 (otto).

In caso di mancato rispetto dei suddetti livelli, l'organo amministrativo può deliberare il provvedimento di esclusione nei confronti del socio speciale secondo i termini e le modalità previste dall'articolo 13 (tredici). Costituiscono in particolare cause di esclusione del socio appartenente alla speciale categoria, oltre a quelle individuate per i soci cooperatori dal citato articolo 13 (tredici) del presente statuto:

- a) l'inosservanza dei doveri inerenti la formazione;
- b) la carente partecipazione alle assemblee sociali ed ai momenti di partecipazione predisposti dalla Cooperativa.

c) l'inopportunità sotto il profilo economico, organizzativo e finanziario del suo inserimento nell'impresa.

Art. 8

Domanda di ammissione

Chi intende essere ammesso come socio dovrà presentare all'organo amministrativo e presso la sede sociale domanda scritta contenente:

- a) il cognome e nome, luogo e data di nascita, domicilio, cittadinanza, e codice fiscale;
- b) l'indicazione della attività svolta e delle competenze di cui si è in possesso;
- c) l'ammontare delle quote che s'intende sottoscrivere;
- d) la dichiarazione di conoscenza ed integrale accettazione del presente statuto;
- e) l'eventuale categoria di soci a cui chiede di essere iscritto;
- f) l'ammontare della quota che si propone di sottoscrivere.

Se la richiesta è fatta da una persona giuridica o da società di persone, alla domanda oltre ai documenti sopra richiesti, devono essere allegati i seguenti documenti:

- copia della deliberazione di adesione alla cooperativa dell'organo competente;
- copia dell'atto costitutivo, dello statuto e dei regolamenti interni;
- Indicazione della persona designata a rappresentarla.

Art. 9

Procedura di ammissione

L'organo amministrativo delibera in ordine alla domanda con provvedimento di accoglimento che verrà comunicato all'interessato ed annotato nel libro dei soci, o con provvedimento di rigetto che, motivato, verrà comunicato all'interessato entro sessanta giorni dalla relativa delibera.

In tal caso, l'aspirante socio può, entro sessanta giorni dalla comunicazione, chiedere che sulla domanda di ammissione si pronunci l'assemblea dei soci in occasione della sua prima successiva convocazione.

Art. 10

Obblighi dei soci cooperatori

Con l'ammissione in società il socio assume l'obbligo:

a) di versare, con le modalità e nei termini fissati dall'organo amministrativo:

- il capitale sottoscritto;

- l'eventuale tassa di ammissione, a titolo di rimborso delle spese di istruttoria della domanda di ammissione;

b) di osservare lo statuto, i regolamenti interni e le deliberazioni.

c) di partecipare in generale all'attività della cooperativa per tutta la durata della sua permanenza nella stessa;

d) di concorrere alle spese della cooperativa in rapporto alla quantità e qualità di scambio mutualistico posto in essere con la medesima.

Al nuovo socio, oltre all'importo delle quote sociali sottoscritte, potrà essere richiesto il versamento di una tassa di ammissione da determinarsi dall'organo amministrativo, per ciascun esercizio sociale, in misura non superiore a cinque volte il valore minimo della quota sociale come determinato nel successivo articolo 17 (diciassette).

Le somme versate dal nuovo socio a titolo di tassa di ammissione si intendono versate a titolo di indennità forfettaria delle spese sostenute dalla cooperativa per la procedura di ammissione e confluiscono pertanto nel conto economico dell'esercizio in cui ha avuto inizio il rapporto sociale con il socio nuovo ammesso.

Il versamento della quota sociale sottoscritta e dell'eventuale tassa di ammissione

dovrà essere effettuato in un'unica soluzione all'atto dell'ammissione o ratealmente secondo quanto deliberato dall'organo amministrativo.

La disposizione di cui al comma precedente si applica anche agli aumenti delle quote sociali sottoscritte dai soci durante l'esistenza della società.

Art. 11

Diritti dei soci cooperatori

I soci hanno diritto di esaminare il libro dei soci e il libro delle adunanze e delle deliberazioni dell'assemblea e di ottenerne estratti a proprie spese.

Tali diritti non spettano ai soci in mora per la mancata esecuzione dei conferimenti o inadempienti rispetto alle obbligazioni contratte con la società.

La cooperativa non prevede categorie speciali di soci cooperatori.

Art. 12

Recesso

Oltre che nei casi previsti dalla legge, può recedere il socio:

- a) che ne faccia richiesta per iscritto in modo autonomo e volontario;
- b) che abbia perduto i requisiti per l'ammissione;
- c) che non si trovi più in grado di partecipare al raggiungimento degli scopi sociali.

Il recesso non può essere parziale.

L'organo amministrativo deve esaminarla entro sessanta giorni dalla ricezione per verificare

la ricorrenza o meno dei motivi che, a norma di legge e del presente statuto, legittimano il recesso.

Se i presupposti del recesso non sussistono, l'organo amministrativo deve darne immediata comunicazione al socio.

Il socio, entro sessanta giorni dal ricevimento della comunicazione, può proporre

opposizione innanzi all'autorità giudiziaria.

Il recesso ha effetto, per quanto riguarda il rapporto sociale e il rapporto di scambio mutualistico, dalla comunicazione del provvedimento di accoglimento della domanda.

Art. 13

Esclusione

L'esclusione del socio è deliberata pronunciata dall'organo amministrativo:

- nel caso dell'art. 2531 c.c.;
- per gravi inadempienze delle obbligazioni che derivano dalla legge, dal contratto sociale, dal regolamento o dal rapporto mutualistico;
- per mancanza o perdita dei requisiti previsti per la partecipazione alla società;
- nel caso dell'art. 2286 c.c.;
- nel caso di cui all'articolo 2288, comma 1, c.c.;
- nel caso in cui il socio svolga attività in concorrenza con la società;
- nel caso, in qualunque modo, danneggi moralmente o materialmente la società o fomenti dissidi fra i soci.

Contro la deliberazione di esclusione il socio, entro sessanta giorni dalla comunicazione, può proporre opposizione davanti alle autorità giudiziarie.

Art. 14

Provvedimenti in caso di recesso ed esclusione

Salvo diversa e motivata decisione dell'organo amministrativo, alla deliberazione di recesso o di esclusione del socio cooperatore consegue la risoluzione dell'ulteriore rapporto.

In caso di recesso, l'ulteriore rapporto di scambio mutualistico, si risolverà alla data di delibera dell'organo amministrativo con cui si constatano i legittimi motivi del

recesso.

In caso di esclusione, l'ulteriore rapporto di scambio, si risolverà a far data dalla comunicazione del provvedimento di esclusione.

Art. 15

Diritti conseguenti al recesso o all'esclusione

I soci receduti od esclusi e gli eredi del socio defunto hanno soltanto il diritto alla liquidazione della quota da essi effettivamente versata o eventualmente rivalutata.

La liquidazione - eventualmente ridotta in proporzione alle perdite imputabili al capitale - avrà luogo sulla base del bilancio dell'esercizio nel quale si è verificato lo scioglimento del rapporto sociale.

La liquidazione non comprende il rimborso del sovrapprezzo ed eventualmente della tassa di ingresso stabilita dall'organo amministrativo.

Art. 16

Morte del socio

In caso di morte, gli eredi del socio defunto hanno diritto di subentrare nella qualità di socio, a condizione che posseggano i requisiti previsti per l'ammissione; l'accertamento di tali requisiti è effettuato con delibera dell'organo amministrativo.

Qualora gli eredi non possano subentrare per carenza dei requisiti o non intendano esercitare il diritto di subingresso, conseguono il diritto alla liquidazione della quota effettivamente versata ed eventualmente rivalutata, nella misura e con le modalità di cui al precedente articolo.

Titolo IV

Patrimonio sociale, ristorni, bilancio e riparto degli utili

Art. 17

Patrimonio sociale

Il patrimonio della cooperativa è costituito:

- a) dal capitale sociale, che è variabile ed è formato dai conferimenti effettuati dai soci cooperatori ed è rappresentato da quote del valore nominale dal minimo di euro 25,00 (venticinque virgola zero zero);
- b) dalla riserva legale indivisibile formata con gli utili annuali e con il valore delle quote eventualmente non rimborsate ai soci receduti o esclusi ed agli eredi di soci deceduti;
- c) dall'eventuale sovrapprezzo delle quote sociali, formato con le somme versate dai soci;
- d) dalla riserva straordinaria;
- e) da ogni altra riserva costituita dall'assemblea o prevista per legge.

Per le obbligazioni sociali risponde soltanto la cooperativa con il suo patrimonio e, conseguentemente, i soci nel limite delle partecipazioni sottoscritte.

Le riserve sono indivisibili e, conseguentemente, non possono essere ripartite tra i soci cooperatori durante la vita della cooperativa, né all'atto del suo scioglimento.

Art. 18

Bilancio di esercizio

L'esercizio sociale va dal primo gennaio al trentuno dicembre di ogni anno.

Alla fine di ogni esercizio sociale l'organo amministrativo provvede alla redazione del bilancio in base ai principi e alle disposizioni di cui agli artt. 2423 ss. c.c..

Gli amministratori documentano in nota integrativa le condizioni di prevalenza ai sensi dell'art. 2513 c.c..

Il bilancio deve essere presentato all'assemblea dei soci per l'approvazione entro centoventi giorni dalla chiusura dell'esercizio sociale.

Art. 19

Ristorni

L'assemblea che approva il bilancio, nel rispetto delle leggi vigenti in materia, può deliberare, su proposta dell'organo amministrativo, in favore dei soci cooperatori trattamenti economici ulteriori a titolo di ristorno.

Il ristorno è ripartito tra i soci cooperatori in proporzione alla qualità e alla quantità degli scambi mutualistici, in conformità con i criteri stabiliti dall'apposito regolamento.

I ristorni saranno evidenziati in bilancio in maniera autonoma e distinta ai sensi dell'articolo 2545 *sexies* c.c..

I ristorni possono essere erogati in denaro ovvero mediante aumento gratuito del valore delle quote sociali sottoscritte e versate.

Allo stesso modo la suddetta delibera assembleare può operare la ratifica dello stanziamento dei ristorni già previsto dagli amministratori.

Le norme del presente articolo, tuttavia, non si applicano quando la cooperativa, nel rispetto dei criteri stabiliti dal regolamento interno, provveda a definire il valore dei prodotti conferiti dai soci cooperatori solo alla chiusura dell'esercizio sociale, verificati i ricavi conseguiti e i costi sostenuti.

In questo caso, il ricavato dalla vendita dei prodotti conferiti dai soci cooperatori, al netto di ogni spesa ed onere, sarà distribuito fra i soci medesimi a titolo di prezzo di liquidazione dei prodotti in base alla loro quantità, specie e qualità, secondo modalità e criteri disciplinati dal regolamento interno.

L'organo amministrativo determinerà il prezzo da riconoscere ai soci cooperatori per il conferimento dei loro prodotti sulla base massima della differenza tra i ricavi ed i costi, comprensivi di tutti gli oneri, le spese, gli ammortamenti e gli accantonamenti effettuati, secondo modalità e criteri stabiliti dal regolamento

interno. L'eventuale residuo attivo del conto profitti e perdite, al netto del prezzo di riparto assegnato ai soci cooperatori, costituirà l'utile dell'esercizio.

Qualora la cooperativa attuasce l'istituto del ristorno, si dovrà dotare di apposito regolamento da approvare dall'assemblea dei soci.

Art. 20

Destinazione dell'utile

L'assemblea che approva il bilancio delibera sulla ripartizione dell'utile netto destinando:

- a) una quota non inferiore al 30% (trenta per cento) alla riserva legale;
- b) una quota ai fondi mutualistici per la promozione e lo sviluppo della cooperazione nella misura e con le modalità previste dalla legge, così come prescritto dalla L. 59/92;
- c) un eventuale quota destinata ai soci cooperatori a titolo di ristorno, nei limiti e secondo le previsioni stabiliti dalle leggi vigenti in materia e dal precedente art. 18;
- d) un'eventuale quota, quale dividendo, ragguagliata al capitale effettivamente versato ed eventualmente rivalutato da distribuire in misura non superiore all'interesse massimo dei buoni fruttiferi, aumentato di due punti e mezzo;
- e) un'eventuale quota ad aumento gratuito del capitale sociale sottoscritto e versato, nei limiti consentiti dalle leggi in materia per il mantenimento dei requisiti mutualistici ai fini fiscali;
- f) quanto residua alla riserva straordinaria.

In ogni caso l'assemblea potrà deliberare, ferme restando le destinazioni obbligatorie per legge ai fini del mantenimento dei requisiti mutualistici ai fini fiscali ed in deroga alle disposizioni dei commi precedenti, che la totalità degli utili di esercizio sia devoluta alle riserve indivisibili.

E' fatto divieto alla cooperativa di distribuire i dividendi in misura superiore all'interesse massimo dei buoni postali fruttiferi, aumentato di due punti e mezzo rispetto al capitale effettivamente versato.

E' fatto divieto alla cooperativa di remunerare gli strumenti finanziari offerti ai soci cooperatori in misura superiore ai due punti rispetto al limite massimo fissato per i dividendi.

Art. 21

Trasferimento delle quote sociali

Il socio che intende trasferire le proprie quote sociali deve darne comunicazione scritta all'organo amministrativo con lettera raccomandata.

Il provvedimento che concede o nega l'autorizzazione deve essere comunicato al socio entro sessanta giorni dal ricevimento della richiesta.

Decorso tale termine il socio è libero di trasferire le proprie quote sociali e la cooperativa deve iscrivere nel libro dei soci l'acquirente a condizione che abbia i requisiti richiesti per l'ammissione.

Il provvedimento che nega al socio l'autorizzazione al trasferimento delle partecipazioni deve essere motivato. Contro il diniego il socio può, entro sessanta giorni dal ricevimento della comunicazione, proporre opposizione all'autorità giudiziaria.

Titolo V

Governo della società

Art. 22

Sistema di amministrazione e organi sociali

La cooperativa adotta il sistema di amministrazione tradizionale;
conseguentemente gli organi sociali sono:

- a) l'assemblea dei soci;
- b) il consiglio di amministrazione;
- c) il collegio dei sindaci, se nominato.

Sezione I

Assemblea

Art. 23

Convocazione

L'assemblea è convocata dall'organo amministrativo mediante avviso contenente l'indicazione delle materie da trattare, del luogo dell'adunanza e della data e ora della prima e della seconda convocazione che deve essere fissata almeno 24 (ventiquattro) ore dopo la prima; l'avviso deve essere recapitato ai soci almeno otto giorni prima dell'adunanza, nel domicilio risultante dal libro dei soci, con avviso postale o con altro mezzo idoneo a garantire la prova dell'avvenuto ricevimento.

In mancanza delle suddette formalità l'assemblea si reputa validamente costituita quando siano presenti o rappresentati tutti i soci con diritto di voto e sono presenti o sono stati informati della riunione tutti gli amministratori e se nominati i componenti il Collegio Sindacale e nessuno si oppone alla trattazione dell'argomento.

L'assemblea ha luogo almeno una volta all'anno entro centoventi giorni dalla chiusura dell'esercizio sociale, come previsto nell'art. 18 (diciotto) del presente statuto.

Essa è chiamata a riunirsi, inoltre, ogni qual volta sia ritenuto necessario dall'organo amministrativo o ne sia fatta richiesta per iscritto, contenente l'indicazione delle materie da trattare, da tanti soci che esprimano almeno un terzo dei voti spettanti ai soci cooperatori.

In questi ultimi casi la convocazione deve avere luogo entro trenta giorni dalla data di presentazione della richiesta stessa.

Per le decisioni che riguardano:

- le modifiche all'atto costitutivo e allo statuto sociale;
 - le operazioni che comportano una sostanziale modificazione dell'oggetto sociale o una rilevante modificazione dei diritti dei soci;
 - la nomina dei liquidatori e i criteri di svolgimento della liquidazione,
- la deliberazione dell'assemblea deve essere assunta alla presenza di un Notaio.

Art. 24

Decisioni dei soci riuniti in assemblea

I soci decidono sulle materie riservate alla loro competenza dalla legge, dal presente statuto, nonché sugli argomenti che uno o più amministratori o tanti soci che rappresentano almeno un terzo del numero complessivo degli aventi diritto al voto sottopongono alla loro approvazione.

In ogni caso sono riservate alla competenza dei soci:

1. l'approvazione del bilancio, la ripartizione del ristorno e la distribuzione degli utili;
2. la nomina del Consiglio di Amministrazione;
3. la nomina dei sindaci e del presidente del collegio sindacale e del revisore;
4. la decisione di aderire ad un gruppo cooperativo paritetico;
5. la nomina dei liquidatori e i criteri di svolgimento della liquidazione.

Le decisioni di competenza dei soci sono assunte mediante deliberazione assembleare, con le modalità previste dall'articolo 2479-*bis* c.c..

Art. 25

Costituzione dell'assemblea

L'assemblea è validamente costituita, secondo le disposizioni in materie di s.r.l.:

- in prima convocazione quando intervengono personalmente o per delega la metà più uno dei voti spettanti ai soci;
- in seconda convocazione, qualunque sia il numero dei voti dei soci intervenuti o rappresentati aventi diritto al voto.

Per la validità delle deliberazioni dell'assemblea, sia in prima come in seconda convocazione, è necessaria la maggioranza assoluta dei voti dei soci presenti o rappresentati.

Tuttavia, l'assemblea convocata per le modificazioni dell'atto costitutivo, sia in prima, sia in seconda convocazione, delibererà validamente con il voto favorevole della maggioranza dei voti spettanti a tutti soci.

Art. 26

Diritto di voto e rappresentanza in assemblea

Nelle assemblee hanno diritto di voto coloro che risultano iscritti nel libro dei soci da almeno novanta giorni e che non siano in mora nel pagamento delle quote sociali sottoscritte.

Ogni socio ha un solo voto qualunque sia il numero delle quote sociali possedute.

Non è ammesso il voto per corrispondenza e altri mezzi di telecomunicazione.

I soci che, per qualsiasi motivo, non possono intervenire personalmente all'assemblea, hanno la facoltà di farsi rappresentare, mediante delega scritta, soltanto da un altro socio avente diritto al voto.

Ad ogni socio non possono essere conferite più di due deleghe.

Art. 27

Presidenza dell'assemblea

L'assemblea è presieduta dal Presidente del consiglio di amministrazione e, in sua

assenza, dal Vicepresidente del consiglio di amministrazione o da persona designata dall'assemblea stessa con il voto della maggioranza dei presenti. La nomina del segretario, che può essere scelto anche fra i non soci, è fatta dall'assemblea con la maggioranza dei voti presenti.

Il presidente dell'assemblea verifica la regolarità della costituzione, accerta l'identità e la legittimazione dei presenti, regola il suo svolgimento ed accerta i risultati delle votazioni.

SEZIONE II

Consiglio di amministrazione

Art. 28

Amministrazione

La cooperativa è amministrata da un Consiglio di Amministrazione composto da un numero di amministratori variabile da tre a cinque, eletti dall'Assemblea ordinaria dei soci, che ne determina di volta in volta il numero;

I membri devono essere scelti tra i soci cooperatori ovvero tra gli elementi tecnici ed amministrativi.

Il Consiglio di Amministrazione resta in carica per un periodo non superiore a tre esercizi, e scade alla data dell'assemblea convocata per l'approvazione del bilancio relativo all'ultimo esercizio della loro carica.

Il consiglio elegge nel suo seno il Presidente e il Vice-Presidente, se non sono stati nominati dall'assemblea contestualmente alla nomina dei consiglieri.

Art. 29

Consiglio di amministrazione

Il consiglio di amministrazione è convocato dal Presidente tutte le volte nelle quali vi sia materia su cui deliberare ovvero quando lo richiedano un terzo degli

amministratori.

La convocazione, recante l'ordine del giorno, la data, il luogo e l'ora della riunione, deve essere spedita a tutti gli amministratori, sindaci effettivi e revisore, se nominati, con avviso postale o qualsiasi mezzo idoneo ad assicurare la prova dell'avvenuto ricevimento, almeno tre giorni prima dell'adunanza e, in caso di urgenza, almeno un giorno prima.

Le adunanze del consiglio di amministrazione e le sue deliberazioni sono valide, anche senza comunicazione formale, quando intervengono tutti i consiglieri in carica ed i sindaci effettivi, se nominati.

Per la validità delle deliberazioni del consiglio di amministrazione è necessaria la presenza effettiva della maggioranza dei membri in carica; le deliberazioni sono prese con la maggioranza assoluta dei voti dei presenti. In caso di parità dei voti, la proposta si intende respinta.

E' vietato il voto segreto e per rappresentanza, inoltre sono vietate le riunioni a mezzo teleconferenza o altri mezzi di telecomunicazione.

Delle deliberazioni della seduta si redige un verbale, firmato dal presidente e dal segretario se nominato, il quale deve essere trascritto nel libro delle decisioni degli amministratori.

Il consiglio di amministrazione ha tutti i poteri per l'amministrazione della cooperativa.

Il consiglio di amministrazione può affidare specifici incarichi a singoli amministratori o a un comitato esecutivo, delegando loro i necessari poteri e precisando i contenuti, i limiti e le modalità di esercizio della delega.

Non possono essere delegati i poteri concernenti le materie indicate dall'articolo 2475, comma 5, c.c. nonché i poteri in materia di ammissione, di recesso ed

esclusione dei soci.

Il consiglio di amministrazione deve inoltre deliberare in forma collegiale, se nominato, nei casi in cui oggetto della decisione siano la remunerazione della prestazione mutualistica, il ristorno, il conferimento, la cessione o l'acquisto di azienda o di ramo d'azienda, la costituzione o assunzione di una partecipazione rilevante in altra società.

Al consiglio di amministrazione spetta, sentito il parere del collegio sindacale se nominato, determinare il compenso dovuto ai consiglieri che siano investiti di particolari cariche in conformità del presente statuto.

Il Presidente convoca il consiglio di amministrazione, ne fissa l'ordine del giorno, ne coordina i lavori e provvede affinché adeguate informazioni sulle materie iscritte all'ordine del giorno vengano fornite a tutti i consiglieri.

In caso di assenza o di impedimento del Presidente tutte le sue attribuzioni spettano al Vice - Presidente ed ai consiglieri delegati, se nominati.

Se nel corso dell'esercizio vengono a mancare uno più amministratori, gli altri provvedono a sostituirli con decisione approvata dal collegio sindacale se nominato, purché la maggioranza sia sempre costituita da amministratori soci cooperatori nominati dall'assemblea.

Se viene meno la maggioranza degli amministratori nominati dall'assemblea quelli rimasti in carica devono convocare l'assemblea perché provveda alla sostituzione dei mancanti.

Gli amministratori così nominati scadono insieme con quelli in carica all'atto della loro nomina.

Art. 30

Rappresentanza legale

Il Consiglio di Amministrazione ha la rappresentanza legale della società di fronte a qualunque autorità giudiziaria o amministrativa e di fronte ai terzi, nonché la firma sociale per tutti gli atti amministrativi, sia di ordinaria amministrazione che di straordinaria amministrazione, limitatamente agli atti rientranti nell'oggetto sociale.

L'organo amministrativo può delegare parte dei propri poteri con speciale procura, a dipendenti della società o a soggetti terzi.

Il Presidente previa autorizzazione del Consiglio può delegare parte dei propri poteri al Vice-Presidente o a un membro del consiglio.

Sezione III

Collegio sindacale e controllo contabile

Art. 31

Collegio sindacale

Ove si verifichino i presupposti di legge di cui all'articolo 2543, comma 1, c.c., la cooperativa procede alla nomina del collegio sindacale, che potrà essere composto sia da una tre sindaci effettivi e due supplenti eletti dall'assemblea.

L'assemblea nomina il Presidente del collegio sindacale.

Il collegio sindacale è costituito da Revisori legali dei conti iscritti nel registro istituito presso il Ministero della Giustizia .

I sindaci durano in carica tre esercizi sociali e scadono alla data dell'assemblea convocata per l'approvazione del bilancio relativo al terzo esercizio della carica. I sindaci sono rieleggibili.

Il collegio sindacale deve vigilare sull'osservanza della legge e dello statuto, sul rispetto dei principi di corretta amministrazione e, in particolare, sull'adeguatezza dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile adottato dalla società e sul suo concreto funzionamento.

A tal fine, i sindaci possono in qualsiasi momento procedere, anche individualmente, ad atti di ispezione e di controllo, avendo inoltre la facoltà di chiedere agli amministratori notizie, anche con riferimento a società controllate, sull'andamento delle operazioni sociali o su determinati affari.

Possono scambiare informazioni con i corrispondenti organi delle società controllate in merito ai sistemi di amministrazione e controllo ed all'andamento generale dell'attività sociale.

Nell'espletamento di specifiche operazioni di ispezione e di controllo, i sindaci - sotto la propria responsabilità ed a proprie spese - possono avvalersi di propri dipendenti ed ausiliari, i quali tuttavia non debbono trovarsi in una delle condizioni di ineleggibilità e decadenza previste dall'art. 2399 c.c..

L'organo amministrativo può, tuttavia, rifiutare agli ausiliari e ai dipendenti dei sindaci l'accesso a informazioni riservate.

Il collegio sindacale esercita anche il controllo contabile ai sensi degli articoli 2409-*bis* ss. c.c., salvo quanto previsto al successivo art. 32 (trentadue).

I sindaci relazionano, in occasione dell'approvazione del bilancio di esercizio, sui criteri seguiti nella gestione sociale per il conseguimento dello scopo mutualistico e alla sussistenza del requisito della prevalenza mutualistica.

Art. 32

Controllo Contabile

Qualora – in alternativa alla nomina del collegio sindacale e ad esclusione dei casi in cui la nomina di quest'ultimo sia obbligatoria – la società nomini per il controllo contabile un revisore esterno, questi deve essere iscritto al Registro dei revisori legali dei conti istituito presso il Ministero di Giustizia.

Si applicano al revisore tutte le norme di legge previste per lo stesso in materia di

società per azioni.

TITOLO VI

Scioglimento e liquidazione

Art. 33

Scioglimento

La cooperativa si scioglie per le cause previste dalla legge nonché, nei seguenti casi:

- impossibilità sopravvenuta di conseguire l'oggetto sociale;
- impossibilità di funzionamento dell'assemblea;
- per volontà dei soci;

Nel caso si verifichi una delle suddette cause di scioglimento, l'organo amministrativo darà notizia mediante iscrizione di corrispondente dichiarazione presso l'ufficio del registro delle imprese competente.

Verificata la ricorrenza di una causa di scioglimento della cooperativa o deliberato lo scioglimento della stessa, l'assemblea, con le maggioranze previste per le modificazioni dell'atto costitutivo e dello statuto, dispone in merito alla determinazione del numero e dei poteri dei liquidatori, alla nomina degli stessi, al compenso e ai criteri di liquidazione.

L'assemblea dispone inoltre in merito a quanto obbligatorio per legge.

La società potrà, in qualunque momento, revocare lo stato di liquidazione, occorrendo previa eliminazione della causa di scioglimento, con delibera dell'assemblea, assunta con le modalità e le maggioranze previste per la modifica dello statuto.

I soci che non abbiano concorso alle deliberazioni riguardanti la revoca dello stato di liquidazione hanno diritto di recesso.

Art. 34

Devoluzione del patrimonio

In caso di scioglimento della cooperativa, dedotto soltanto il rimborso del capitale sociale versato e dei dividendi maturati, vige l'obbligo di devoluzione del patrimonio sociale residuo ai fondi mutualistici per la promozione e lo sviluppo della cooperazione di cui all'articolo 11 L. 59/92.

TITOLO VII

CLAUSOLA COMPROMISSORIA

Art. 35

Clausola compromissoria

35.1 Le eventuali controversie che sorgessero fra i soci o fra i soci e la società, anche se promosse da amministratori e sindaco o revisore (se nominati), ovvero nei loro confronti e che abbiano per oggetto diritti disponibili relativi al rapporto sociale, saranno decise da un collegio arbitrale, composto di tre membri, tutti nominati, entro trenta giorni dalla richiesta fatta dalla parte più diligente, dal Presidente dell' Ordine dei Commercialisti e Revisori Legali dei Conti di Salerno, che provvederà anche a designare il presidente del collegio stesso. Nel caso di mancata nomina nei termini, vi provvederà, su istanza della parte più diligente, il presidente del Tribunale del luogo in cui la società ha la sede legale.

35.2 Il collegio arbitrale deciderà a maggioranza, secondo diritto, entro novanta giorni dalla costituzione, in modo irrevocabilmente vincolante per le parti, come arbitro rituale.

Ai sensi dell'art. 35, ultimo comma, D. Lgs. 17 gennaio 2003 n. 5, nel caso di controversie aventi ad oggetto la validità di delibere assembleari agli arbitri compete sempre il potere di disporre, con ordinanza non reclamabile, la sospen-

sione dell'efficacia della delibera.

Si applicano comunque le disposizioni di cui al D. Lgs. 17 gennaio 2003 n. 5.

35.3 Il collegio arbitrale stabilirà a chi farà carico o le eventuali modalità di ripartizione del costo dell'arbitrato.

35.4 Le modifiche alla presente clausola compromissoria, devono essere approvate con delibera dei soci con la maggioranza di almeno il settanta per cento dell'intero capitale sociale. I soci assenti o dissenzienti possono, entro i successivi novanta giorni, esercitare il diritto di recesso.

TITOLO VIII

DISPOSIZIONI FINALI

Art. 36

Disposizioni finali

Le clausole mutualistiche previste dall'art. 2514 c.c. per la qualificazione di cooperativa a mutualità prevalente, e contenute nel presente statuto sono inderogabili e devono essere in fatto osservate.

Per quanto non previsto dal presente statuto valgono le norme del vigente codice civile e delle leggi speciali sulla cooperazione.

Pontecagnano Faiano (SA), 25 (venticinque) luglio 2019 (duemiladiciannove)

Firmato: Calabrese Lucio - Ruggia Marco - Nadia Pisani.

Carlo Carbone, Notaio (impronta del sigillo)

Io sottoscritto Avv. Carlo Carbone, Notaio residente in Battipaglia (SA), alla Via Adige, n. 62, iscritto al ruolo presso il

**Collegio Notarile dei Distretti riuniti di Salerno, Nocera Inferiore
e Vallo della Lucania**

CERTIFICO

**che la presente copia su supporto informatico è conforme
all'originale del documento su supporto cartaceo, ai sensi
dell'art. 22 del D.Lgs. 7 marzo 2005 n. 82.**

Notaio Carlo Carbone.